



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO  
“SIMONA GIORGI”

Data protocollo come da segnatura

- SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
- PRIMARIA

Destinatari:

- Genitori
- Docenti
- Personale scolastico
- Circolari
- Albo pretorio
- Amministrazione trasparente
- Sito regolamenti della scuola

**Oggetto: Modifica del Regolamento di Istituto (delibere del Consiglio di Istituto)**

Si comunica a tutti i genitori ed al personale scolastico che il Consiglio di Istituto ha proceduto alla modifica del regolamento di istituto come sotto specificato, con le conseguenti modifiche alle disposizioni organizzative.

**1) USCITA AUTONOMA DEI MINORI DI ANNI 14 DAI LOCALI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA**

TITOLO 3 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA Art. 4

- L'uscita autonoma al termine delle lezioni dai locali scolastici è estesa anche agli alunni della scuola primaria, ex Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148) che all'art 19-bis, contiene la disciplina riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.
- La norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari, ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni facoltà di autorizzare l'Istituzione Scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni.
- Pertanto si invitano i genitori (o tutori), che intendano avvalersi di questa possibilità, a sottoscrivere il modulo di autorizzazione allegato, che dovrà essere inviato tramite mail **entro il 7/01/2025**, compilato in ogni sua parte, firmato da entrambi i coesercenti la responsabilità genitoriale, ed allegando fotocopia leggibile dei documenti di identità. L'autorizzazione esonerà il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- Si allega il modulo che deve essere trasmesso a [miic81700r@istruzione.it](mailto:miic81700r@istruzione.it) e contestualmente ai docenti di classe. In mancanza di documentazione idonea sarà necessario prelevare personalmente i propri figli. Si precisa che nell'oggetto della mail deve essere indicato il nominativo dell'alunno e la classe di appartenenza.

**2) ORARIO DI INGRESSO POSTICIPATO SCUOLA PRIMARIA**

TITOLO 3 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA Art. 6

- L'orario di ingresso posticipato è così variato a decorrere dal 3/11/2025: l'orario 10.30 è variato in 9.30 (non sarà più possibile entrare alle 10.30 ma solo alle 9.30); rimangono invariati gli altri orari (12.30 e 14.30)

**3) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**

pag. 1 viale Brianza N. 14/18 e via Venini N. 80 - 20127 Milano (Mi) Tel. 02/88444663

Cod. Mecc. MIIC81700R - Cod. Fisc. 97117370151 <https://icsgiorgi.edu.it/>

PEO [miic81700r@Istruzione.it](mailto:miic81700r@Istruzione.it) PEC [miic81700r@Pec.Istruzione.it](mailto:miic81700r@Pec.Istruzione.it)

Firmato digitalmente da POLLIANI ANNA

**TITOLO 8 REGOLAMENTO DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I  
GRADO art. 4-12 e tabelle 1 e 2**

Il regolamento di disciplina per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado è integralmente sostituito dal testo sotto riportato.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO  
“SIMONA GIORGI”**

## **REGOLAMENTO DI IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI**

### **PREMESSA**

- i. La L. n. 150/2024, il cui art. 1, c. 4, ha delegato il Governo a provvedere "alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti" tramite "uno o più regolamenti". I fini dichiarati sono quelli di:
  - ripristinare la cultura del rispetto
  - affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado
  - rimettere al centro il principio della responsabilità
  - restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti.
- ii. Viene introdotta la distinzione fra "allontanamento dalle lezioni" e "allontanamento dalla comunità scolastica": il primo, fino a 15 giorni, è di competenza del consiglio di classe, il secondo, superiore ai 15 giorni, rimane di competenza del consiglio d'istituto.
- iii. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni può essere comminata dal consiglio di classe fino a 2 giorni e da 3 a 15 giorni.

### **Allontanamento fino a 2 giorni**

le attività di recupero educativo sono gestite direttamente dalla scuola tramite docenti incaricati di realizzare attività di "approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare";

### **Allontanamento dai 3 a 15 giorni**

Le attività si svolgono presso la scuola o presso "le strutture ospitanti (...) con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni".

### **DOVERI DEGLI STUDENTI**

A norma dell'articolo 3 dello Statuto:

- Gli studenti condividono con il personale scolastico la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita scolastica
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.3 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale).
- Gli studenti sono chiamati al rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti nella scuola.
- Agli studenti si richiede di utilizzare correttamente gli ambienti le attrezzature ed i materiali della scuola, e a non arrecare danni alle strutture.

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

- i. Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività sportive o culturali o che, sebbene commesse esternamente, abbiano ricadute e/o conseguenze in ambito scolastico (es: mobbing nei confronti di compagni).
- ii. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto.
- iii. Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

#### **CRITERI GENERALI**

- i. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- ii. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
- iii. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- iv. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- v. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, ove possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

#### **CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

- a. Sanzioni "leggere" – per atti di non particolare gravità
- b. Allontanamento dalle lezioni

pag. 3 viale Brianza N. 14/18 e via Venini N. 80 - 20127 Milano (Mi) Tel. 02/88444663

Cod. Mecc. MIIC81700R - Cod. Fisc. 97117370151 <https://icsgiorgi.edu.it/>

PEO [miic81700r@Istruzione.it](mailto:miic81700r@Istruzione.it) PEC [miic81700r@Pec.Istruzione.it](mailto:miic81700r@Pec.Istruzione.it)

**A. Sanzioni leggere**

- i. Ammonizione verbale Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e/o ne prende nota sul registro personale.
- ii. Ammonizione scritta Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia. Contestualmente informa il Consiglio di classe.
- iii. Colloquio con il Dirigente Scolastico: Il Dirigente scolastico convoca l'alunno e la famiglia alla presenza del coordinatore di classe.

**B. allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni,**

- i. il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
- ii. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica con medesimo orario didattico.
- iii. Le modalità con cui lo studente elabora e volge il compito assegnato saranno parte della valutazione di comportamento. In caso di parziale o mancato impegno nell'elaborazione del compito assegnato, ciò avrà un effetto negativo sulla valutazione del comportamento.
- iv. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

**C. allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni,**

- i. il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.
- ii. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica con medesimo orario didattico.
- iii. Le modalità con cui lo studente elabora e volge il compito assegnato saranno parte della valutazione di comportamento. In caso di parziale o mancato impegno nell'elaborazione del compito assegnato, ciò avrà un effetto negativo sulla valutazione del comportamento.
- iv. eventuali attività svolte esternamente alla scuola – deliberate all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) – si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.
- v. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento
- vi. Qualora il consiglio di classe, sulla base del Regolamento d'istituto e della gravità di fatti accertati, ravvisi che la sanzione prevista sia superiore ai 15 giorni di allontanamento, delibera la remissione del procedimento e dei relativi atti alla competenza del consiglio d'istituto.

**A. allontanamento dello studente dalle lezioni oltre quindici giorni,**

- i. L'allontanamento qualificato come "allontanamento dalla comunità scolastica" ha una durata superiore ai 15 giorni e può includere, altresì, le sanzioni gravissime dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame di Stato.
- ii. la scuola deve prevedere un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Caso per caso, va valutato e costruito "un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla

- responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica", coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.
- iii. Il provvedimento è disposto dal consiglio d'istituto, su proposta del consiglio di classe, nei casi specificamente previsti al comma 9 dell'art. 4 dello Statuto:
- 1) quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
  - 2) quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
  - 3) in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

**PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE**

- i. Il docente coordinatore informa tempestivamente la famiglia del fatto contestato.
- ii. Il docente / coordinatore / Dirigente Scolastico convoca lo studente e la famiglia alla presenza di altri docenti, descrivono l'inadempienza comunicando l'avvio del procedimento disciplinare ed ascoltano le motivazioni a sua difesa (Contradditorio). In tale circostanza sono illustrate ai genitori le successive fasi del procedimento disciplinare.
- iii. Il dirigente scolastico – in caso il Cdc abbia espresso parere in tal senso – convoca il consiglio di classe allargato alla componente genitori e illustra l'inadempienza riportando le giustificazioni addotte in sede di contradditorio in difesa dell'alunno; la seduta va convocata di norma entro sette giorni scolastici dalla piena conoscenza dei fatti.
- iv. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.
- v. Il consiglio di classe, constatato che il comportamento rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina, raccolte prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, delibera il provvedimento disciplinare proporzionalmente alla gravità dei fatti contestati.
- vi. La Comunicazione del provvedimento debitamente motivato dovrà essere inviata alla famiglia tramite raccomandata a mano o raccomandata A/R o pec
- vii. Può essere disposta una ulteriore convocazione della famiglia per l'esplicitazione della motivazione della sanzione irrogata.

**Funzionamento del Consiglio di classe per l'irrogazione di sanzioni disciplinari**

- i. Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura.
- ii. La seduta disciplinare del Consiglio di classe è divisa in due momenti:
- iii. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale).
- iv. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa).
- v. La seduta del Consiglio di Classe è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) non possono partecipare membri in conflitto d'interesse. Ai fini della "presenza del numero legale" i membri in conflitto d'interesse sono esclusi dal computo.
- vi. Il Dirigente Scolastico, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.
- vii. La decisione del Consiglio di Classe, adottata all'unanimità e/o a maggioranza debitamente motivata, è comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

**Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni**

- i. Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nella casistica indicata dal Regolamento di Disciplina propone la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti. La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.
- ii. 1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento: lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento ed essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato e dei suoi genitori e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.  
2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere: a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.
- iii. La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto d'interesse sono esclusi dal computo.
- iv. Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.
- vi. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

**Le impugnazioni**

- i. Lo Statuto (art. 5) offre allo studente (agli esercenti la responsabilità genitoriale, se minorenne) la possibilità di un duplice livello di ricorso all'interno dell'amministrazione scolastica:
  - ii. di primo grado: all'Organo interno di garanzia;
  - iii. di secondo grado: al direttore dell'USR

**Organo di garanzia**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.

L'Organo di Garanzia ha i seguenti compiti legati all'ambito disciplinare. Nello specifico:

- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

**Organo di garanzia Ufficio Regionale**

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

### **Composizione**

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti
- due rappresentanti dei genitori

### **Procedure e tempi**

- i. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori (per l'alunno minorenne), mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ii. Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza;
- iii. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.
- iv. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione.
- v. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto digitalmente viene sottoscritto dal presidente e dal segretario seduta stante e viene trasmesso gli atti riservati della scuola.
- vi. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

**TABELLA DISCIPLINARE**

<b>Tipologia</b>	<b>Comportamenti che determinano mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti</b>	<b>Competenza</b>	<b>Conseguenze</b>
<b>Frequenza non regolare</b>	Numero di assenze non dovute a malattia superiore a 15 giorni  Individuali, collettive o reiterate entrate in	Richiamo verbale, privato o in classe.  Richiamo annotato RE  Nota scritta ai genitori e/o loro convocazione.	Docente  Dirigente scolastico.	Sul voto di COMPORTAMENTO se reiterato

	ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate.		
	Assenze non giustificate e ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni.		
<b>Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici</b>	L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa.	Richiamo verbale, privato o in classe.  Richiamo annotato riportato sul registro di classe.  Nota scritta ai genitori e/o loro convocazione.	Docente Dirigente scolastico  Consiglio di Classe
	L'alunno è sprovvisto del materiale didattico necessario.		
	L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia.		
	L'alunno non riporta firmata dai genitori, nei tempi stabiliti, la verifica consegnata.  Falsifica le firme o i voti sul libretto giallo e/o sulle verifiche.	Richiamo verbale, privato o in classe.  Se la mancanza è ripetuta: convocazione dei genitori	
	L'alunno porta a scuola e utilizza materiale non attinente all'attività didattica (cellulare, lettore mp3 ...)	Richiamo verbale, privato o in classe.  Convocazione con coordinatore/dirigente scolastico	

Tipologia	Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
<b>Mancanza di rispetto alle persone: verso il Capo d'Istituto, i Docenti, il personale tutto della scuola e i compagni.</b>	L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche.	Richiamo verbale, privato o in classe. Richiamo scritto sul libretto personale. Richiamo riportato sul registro di classe. Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione.	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe	Sul voto di condotta secondi i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza.  Sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione.
	L'alunno utilizza un linguaggio volgare.  L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/o persone.			Attività riparatoria.  Se il comportamento è reiterato sospensione fino a 15 giorni.
	L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana.			
	L'alunno invia e divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate.	In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta:  La sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità fino a 15 gg.  Violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge	Dirigente Consiglio di classe Consiglio di Istituto	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni. Se il comportamento è reiterato, sul voto di condotta, secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone l'insufficienza con conseguente non ammissione

		(Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007).		alla classe successiva o agli esami terminali.
<b>Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi</b>	L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezziature, insudiciandolo o danneggiandolo.	Richiamo scritto sul registro di classe Ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili e immobili deteriorati, con esecuzione immediata.	Dirigente scolastico  Consiglio di classe per la sospensione.	Sul voto di condotta. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.  Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.
	L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, insudiciandolo o danneggiandolo.	Coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico.	Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.	
	L'alunno provoca danneggiamento a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.			
<b>Mancata osservanza delle norme di sicurezza</b>	L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona.	Richiamo verbale, privato o in classe Richiamo scritto sul libretto personale Richiamo riportato sul registro di classe	Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni	Sul voto di condotta Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
	L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone.		Consiglio di Istituto.	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.
<b>Altre violazioni</b>	L'alunno fuma a scuola.	Comunicazione scritta alla famiglia.	Docente  Dirigente scolastico  Consiglio di classe	Sul voto di condotta Allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre i 15 giorni.
	L'alunno si appropria di oggetti o di denaro altrui, fa commercio di materiale a scuola.	Restituzione del materiale  Informazione alla famiglia	Dirigente scolastico  Consiglio di classe	

La dirigente scolastica  
Dott.ssa Anna POLLANI

pag. 11 viale Brianza N. 14/18 e via Venini N. 80 - 20127 Milano (Mi) Tel. 02/88444663  
Cod. Mecc. MIIC81700R - Cod. Fisc. 97117370151 <https://icsgiorgi.edu.it/>  
PEO [miic81700r@Istruzione.it](mailto:miic81700r@Istruzione.it) PEC [miic81700r@Pec.Istruzione.it](mailto:miic81700r@Pec.Istruzione.it)

Firmato digitalmente da POLLANI ANNA